

**FERROTRAMVIARIA S.p.A.**

**Appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera presso l'Officina di Bitonto della linea ferroviaria Bari – Barletta degli impianti funzionali all'espletamento della attività di manutenzione preventiva e correttiva di rotabili ferroviari.**

**CUP: H51D18000060003; CIG: 7780558F90**

La Ferrotramviaria S.p.A. (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona di ....., nella sua qualità di ..... (di seguito, più semplicemente, "Ferrotramviaria" o "Committente"),

e

la ..... (P IVA .....), con sede in (.....) ....., Via ....., n. ....., nella persona di ....., nata ad ....., il ....., nella qualità di ....., giusta ..... (di seguito, per brevità, "Fornitore")

**PREMESSO CHE**

- 1) la Ferrotramviaria è gerente della linea ferroviaria Bari-Barletta e diramazioni, giusta contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia in data 17/12/2009, prorogato con Deliberazione di Giunta della medesima Regione n. 1453 del 2/08/2013 (pubblicata sul BURP n. 118 del 4/09/2013) ed in quanto tale è Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (di seguito in breve il "Codice");
- 2) la medesima Ferrotramviaria, pertanto, nella suddetta qualità ha la necessità di attrezzare l'Officina di Bitonto con gli impianti funzionali all'espletamento della attività di manutenzione preventiva e correttiva di rotabili ferroviari impiegati nell'esercizio ferroviario;
- 3) la Ferrotramviaria, mediante la società controllata Ferrotramviaria Engineering S.p.A., in virtù di quanto disposto dall'art. 7 del Codice, ha curato la predisposizione del progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento richiamato al precedente punto 2), per il quale l'importo stimato è pari alla somma complessiva di € 509.600,00 di cui € 490.000,00 per fornitura e posa, € 19.600,00 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

- 4) il suddetto progetto definitivo è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia, giusta determina dirigenziale del competente Servizio Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti n. 123 datata 8/10/2018;
- 5) con deliberazione prot. n. 1046/19/P del 29/01/2019 la Ferrotramviaria, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 123 del Codice, ha deliberato di esperire apposita procedura aperta onde aggiudicare l'appalto di che trattasi, ponendo a base di gara il progetto ammesso a finanziamento di cui al precedente n. 4);
- 6) con atto prot. 12796/18/P del 29/11/2018 a firma del sottoscritto Direttore Generale Trasporto nonché procuratore speciale è stato nominato Responsabile del procedimento ai fini dell'esperimento della procedura di affidamento l'Ing. Vito Schiraldi;
- 7) con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. S24 del 4/02/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 21 del 18/02/2019, la Committente ha indetto la procedura aperta di cui al precedente n. 5);
- 8) entro il termine indicato dal suddetto bando sono pervenute n. ....offerte da parte di altrettanti operatori economici e, successivamente al medesimo termine, è stata nominata la Commissione giudicatrice con atto prot.n. .... del .....
- 9) a seguito delle operazioni di gara, la suddetta Commissione giudicatrice, in ragione delle offerte tecnico-economiche presentate dai concorrenti come sopra individuati, ha definito la graduatoria provvisoria in base alla quale il concorrente ..... risulta avere formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo in assoluto di ..... punti, con un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al .....% nonché un termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento pari a ..... giorni naturali e consecutivi;
- 10) intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace alla ..... di cui al precedente punto n. 9), giusta atto prot. n. .... del ....., di cui è stata data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice;

11) il suddetto aggiudicatario, su richiesta del Responsabile del procedimento di cui alla nota prot. .... del ....., ha presentato la documentazione richiesta con la nota a firma del legale rappresentante, datata .... acquisita al protocollo della Ferrotramviaria col n. .... del ..., ivi comprese la garanzia definitiva, prestata mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* n. .... del ..... rilasciata da ..... ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,

12) decorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del Codice, si può procedere alla stipula del contratto di appalto col quale disciplinare il relativo rapporto tra le Parti, fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., [EVENTUALE] *non essendo ancora pervenute tutte le informative prefettizie antimafia ritualmente richieste con procedura informatica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data .....*;

tutto ciò premesso, la Committente e il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse e gli allegati, nonché ogni altro documento che, seppur richiamato nel presente atto, non viene materialmente annesso allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

## **Articolo 2**

### **Normativa di riferimento**

1. Oltre che tutte le disposizioni del presente atto e dei relativi allegati, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (il "Codice"), qualora specifiche disposizioni di detto Decreto Legislativo siano obbligatorie rispetto al presente rapporto ovvero siano espressamente richiamate dal presente contratto;

- b) D.M. 49/2018 (Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) qualora specifiche disposizioni di detto D.M. siano richiamate dal presente contratto;
  - c) L.R. Puglia n. 13/2001 s.m.i. ove applicabile, limitatamente alla posa in opera delle attrezzature oggetto di fornitura.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza dalla normativa richiamata al precedente comma nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sono compresi e compensati dal corrispettivo di cui al successivo art. 5.
  3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per la Committente.
  4. Le violazioni delle norme innanzi richiamate, fatto salvo quanto dalle stesse previsto in caso di violazione, devono intendersi alla stregua di inadempimenti contrattuali, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1453 cod. civ.

### **Articolo 3**

#### **Documenti di contratto**

1. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, per espressa volontà delle parti, i seguenti documenti:
  - a) bando e disciplinare di gara;
  - b) offerta presentata in sede di gara dal Fornitore;
  - c) elaborati grafici e progettuali di cui all’elenco dell’allegato A;
  - d) elenco prezzi unitari;
  - e) cronoprogramma;
  - f) PSC;
  - g) garanzia definitiva rilasciata da ..... il .....
2. In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza è attribuita al contratto.

3. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia integrale della documentazione sopra elencata, debitamente siglata e controfirmata da entrambe le parti contraenti, dandone al contempo piena ed incondizionata accettazione, ancorché la stessa non è stata materialmente allegata al presente atto, ad eccezione dell'elenco degli elaborati tecnici riportato in calce al presente atto.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto dell'Appalto**

1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nel presente contratto e negli allegati tutti di cui al precedente art. 3, la fornitura e la posa in opera presso l'Officina di Bitonto della linea ferroviaria Bari – Barletta degli impianti funzionali all'espletamento della attività di manutenzione preventiva e correttiva di rotabili ferroviari.
2. Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente art. 3, di seguito si riportano sinteticamente, senza pretesa di esaustività, le prestazioni a carico del Fornitore:
  - a) progettazione esecutiva e costruttiva degli impianti oggetto di fornitura e posa in opera;
  - b) fornitura delle seguenti attrezzature, complete di tutte le sue componenti, nuove di fabbrica ed idonee alla installazione, nel pieno rispetto delle specifiche configurazioni richieste dagli elaborati tecnici di allegati al presente atto e conformi alla normativa vigente:
    - n. 1 gru a portale, capacità 10 t. per il sollevamento di carrelli e componenti fino a 10 t.;
    - n. 1 traslatore di carrelli dal binario dotato dei sollevatori a quello dotato di gru a ponte;
    - n. 2 passerelle mobili automatizzate per le attività di manutenzione sul tetto del rotabile;
  - c) trasporto e consegna presso la Officina di Bitonto di tutte le attrezzature di cui alla precedente lett. b), complete in ogni loro parte e pronte alla relativa installazione nonché di tutto quanto necessario per la relativa posa in opera;
  - d) posa in opera delle attrezzature di cui alla precedente lett. b) ed esecuzione di tutte le opere accessorie e propedeutiche a tale posa, così come descritte nel progetto definitivo allegato al presente contratto e posto a base di gara e di quant'altro sia necessario per rendere le attrezzature e gli impianti oggetto di contratto perfettamente funzionanti;

- e) attività di supporto e assistenza tecnica a favore della Committente finalizzata al rilascio da parte delle autorità competenti, ove richiesto dalle norme vigenti, alla messa in servizio delle attrezzature oggetto di appalto.
3. Unitamente alle prestazioni di cui ai precedenti commi, è a carico del Fornitore anche la fornitura di *tools* e *software* di diagnostica necessari per la manutenzione, nonché del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione e manutenzione degli impianti oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 17, nonché i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione degli apparati medesimi, da tenersi presso le sedi operative della Committente, di cui al successivo art. 16.

## **Articolo 5**

### **Corrispettivo dell'appalto**

1. L'importo complessivo del corrispettivo d'appalto, che il Fornitore accetta, è pari alla somma complessiva di € ..... (diconsi Euro .....), di cui € ..... per la fornitura e la posa in opera delle attrezzature oggetto di appalto, al netto del ribasso offerto pari al....% ed € 19.600,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre oltre IVA come per legge.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma s'intende remunerativo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza alle normative vigenti e in conformità alle previsioni del presente contratto, alle specifiche tecniche e agli elaborati tecnici allegati e/o richiamati dal presente contratto nonché a tutto quanto non esplicitamente o non completamente enunciato nel presente contratto e/o nei relativi allegati, in quanto nella determinazione dell'offerta il Fornitore ha tenuto in debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni necessari per dare compiute le prestazioni oggetto del presente atto; il corrispettivo altresì comprende anche gli oneri relativi a trasporto, consegna e posa in opera presso l'Officina di Bitonto, degli impianti oggetto di appalto.
3. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:
  - a) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare,

- senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, negli elaborati tecnici posti a base di gara ed allegati al presente contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
- b) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per la esecuzione della fornitura, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto;
- c) che la presentazione dell'offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovrà essere eseguito il presente contratto non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- d) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo presso i siti interessati dall'intervento secondo quanto prescritto dal paragrafo 11) del disciplinare di gara non potranno essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della Committente;
- e) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta della esclusione dell'istituto della revisione prezzi e della inapplicabilità degli artt. 1664, comma 1 e 1467 cod. civ. nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;
- g) di aver tenuto in debita considerazione all'atto della presentazione dell'offerta di tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta avendo valutato i vincoli da esse derivanti e di aver preso atto che al momento della presentazione

dell'offerta era in corso di perfezionamento l'iter di approvazione dell'intervento di che trattasi e di non avere pretese o diritti a fronte di tale circostanza;

h) di valutare congruo ed adeguato l'importo degli oneri per la sicurezza così come stimati nel PSC, pari a € 19.600,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

4. Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in virtù di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. Il Fornitore, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'espletamento delle forniture e della installazione delle stesse oggetto d'appalto.

#### **Art. 6**

##### **Contabilizzazione - Fatturazione e pagamento**

1. Durante il corso della fornitura sarà effettuato il pagamento favore del Fornitore dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, con le modalità di seguito specificate:
  - a) 1° acconto, pari al 50% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, dopo la consegna delle attrezzature oggetto di fornitura presso l'Officina di Bitonto;
  - b) 2° acconto, pari al 40% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, alla data di ultimazione della posa in opera delle attrezzature e degli impianti oggetto di appalto;
  - c) saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, al collaudo positivo degli impianti oggetto della presente fornitura.
2. I singoli stati di avanzamento della fornitura, corrispondenti agli acconti di cui al precedente comma, ed il relativo certificato di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dal giorno della contabilizzazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione, così come risultante dal registro di contabilità, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.

3. Successivamente alla emissione e consegna dei singoli certificati di pagamento, il Fornitore potrà emettere fattura per l'importo corrispondente così come determinato al 1° comma: ai fini della fatturazione elettronica, così come disposto dalla legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il codice univoco S.D.I. per l'inoltro delle fatture è T04ZHR3 e la pec di riferimento è [ferrotramviariaspafatture@legalmail.it](mailto:ferrotramviariaspafatture@legalmail.it), fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 148/2018 a far tempo dalle scadenze ivi previste o della normativa sopravvenuta.
4. Il pagamento al Fornitore sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatta comunque salva la acquisizione *ex officio* del DURC attestante la regolarità contributiva in capo al Fornitore medesimo, ai sensi delle norme vigenti.
5. In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato al precedente comma, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.
6. Per le modalità di pagamento e relativi obblighi di tracciabilità si rinvia al successivo art. 7.
7. Anche ai sensi dell'art. 21 D.M. 49/2018, eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere iscritte dal Fornitore nel registro di contabilità ed essere confermate nel conto finale, sempre a pena di decadenza.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di tracciabilità *ex lege* 136/2010 - Clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bari - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

*“L’impresa ....., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ..... nell’ambito del contratto sottoscritto con ....., identificato con CUP: H51D18000060003,CIG7780558F90, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010 e successive modifiche. L’impresa ....., in qualità di subappaltatore /subcontraente dell’impresa ,... si impegna a dare immediata comunicazione a ..... della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ..., in qualità di subappaltatore /subcontraente dell’impresa ....., si impegna a inviare copia del presente contratto a .....”.*

4. Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all’art. 105 del Codice.
5. La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
6. La Committente effettuerà i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.
7. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, L. 136/2010 s.m.i. ogni bonifico riporterà i seguenti codici: CUP: H51D18000060003,CIG7780558F90.
8. In ogni caso il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3.
9. In occasione di ciascun pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante del Fornitore medesimo o del Procuratore di cui al successivo art. 14.

## **Art. 8**

### **Termini – Penali – Risoluzione del contratto**

1. Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente, in persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, la progettazione esecutiva e di dettaglio degli impianti oggetto di fornitura e posa in opera entro e non oltre ..... giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data di stipula del contratto, così come dal medesimo Fornitore offerto in sede di gara.

2. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura, il trasporto, la consegna e la posa in opera degli impianti oggetto di contratto entro e non oltre ..... giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione, da parte della Committente, dell'approvazione della progettazione esecutiva e di dettaglio di cui al precedente 1° comma, così come dal medesimo Fornitore offerto in sede di gara.
3. Con un preavviso scritto da inviare al Direttore della esecuzione almeno 10 giorni prima, il Fornitore dovrà procedere alla consegna di tutte le attrezzature e dispositivi oggetto di fornitura presso l'Officina di Bitonto; con il suddetto preavviso scritto il Fornitore dovrà elencare tutto quanto sarà oggetto di consegna, indicando altresì il vettore a tal fine incaricato dal medesimo Fornitore.
4. Il trasporto e la consegna di tutte le attrezzature oggetto di appalto e quant'altro necessario alla posa in opera delle stesse presso l'Officina di Bitonto, sono interamente a cura ed a spese del Fornitore.
5. Il Direttore della esecuzione del contratto a propria volta confermerà con comunicazione scritta al Fornitore la data e l'ora di consegna degli apparati e dispositivi di cui sopra.
6. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate anche nel caso di consegne effettuate in più date successive.
7. Al momento della consegna di cui ai precedenti commi il Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore verificherà il materiale consegnato da quest'ultimo, redigendone apposito verbale.
8. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione riscontri la mancanza di apparati e dispositivi oggetto di fornitura ovvero di anomalie e/o vizi degli stessi, ne darà atto nel suddetto verbale che sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per le determinazioni del caso.
9. La consegna delle attrezzature e quant'altro necessario per la posa delle stesse attestata dal verbale del Direttore dell'esecuzione non implica la accettazione della fornitura da parte della Committente, essendo necessario procedere al collaudo delle medesime attrezzature una volta installate, come disciplinato dal successivo art. 15.
10. Ai fini della esecuzione dei lavori di posa in opera il Direttore della esecuzione del contratto procederà in contraddittorio con il Fornitore a consegnare le aree interessate dai lavori di installazione delle attrezzature oggetto di appalto, dandone atto in apposito verbale. Il Fornitore con

la consegna delle suddette aree ne diviene responsabile in qualità di consegnatario sino alla data di restituzione delle stesse, che dovrà avvenire al termine dei lavori di installazione e di cui sarà dato atto nel verbale di cui al successivo comma 12.

11. Prima dell'inizio dei lavori di installazione il Fornitore dovrà consegnare al Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione il POS predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in conformità a quanto previsto dal PSC allegato al presente contratto: i lavori di installazione non potranno avere inizio in mancanza della trasmissione del suddetto POS.
12. Il Fornitore dovrà dare comunicazione a mezzo pec al Direttore dell'esecuzione della ultimazione dei lavori di installazione delle apparecchiature oggetto di appalto: con tale comunicazione il Fornitore dovrà altresì consegnare la documentazione necessaria per la condotta e la manutenzione corrente degli impianti oggetto di appalto, il tutto in lingua italiana. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione procederà alla verifica in contraddittorio con il Fornitore della effettiva avvenuta ultimazione dei lavori di che trattasi, dandone atto in apposito verbale. Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire quei lavori inerenti l'installazione delle apparecchiature oggetto di appalto che il Direttore dell'esecuzione abbia rilevato non essere stati eseguiti nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali: per la esecuzione di tali lavori il Fornitore dovrà attenersi al termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione che, comunque, non potrà essere superiore a 15 giorni. In caso di ritardo da parte del Fornitore saranno applicate le penali di cui al comma successivo.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore incorrerà nella penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, di cui al precedente art. 5, comma 1, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Le suddette penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo; a fronte di dette penali la Committente potrà escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art. 12.

15. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ammontare delle penali come sopra determinato superi il 10% dell'importo del contratto di cui al precedente art. 5, comma 1, il contratto sarà risolto dalla Committente, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Art. 9**

### **Subappalto**

1. I subappalti dovranno essere inderogabilmente autorizzati dalla Committente, che si atterrà a quanto disposto dal presente articolo e dall'art. 105 del Codice.
2. In caso di uno o più subappalti non autorizzati dalla Committente, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatta altresì salva la segnalazione di tale circostanza alle competenti Autorità.
3. Sono subappaltabili solo le seguenti prestazioni così come già indicato dal Fornitore all'atto dell'offerta:

**[RIPORTARE PRESTAZIONI IL CUI SUBAPPALTO È STATO INDICATO IN SEDE DI OFFERTA DALL'APPALTATORE]**

4. L'ammontare dei subappalti richiesti ed autorizzati non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del presente contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.
5. Le autorizzazioni saranno rilasciate su espressa richiesta scritta del Fornitore entro i termini di cui all'art. 105, comma 18, del Codice e comunque previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge.
6. Il Fornitore dovrà richiedere la autorizzazione del singolo subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, producendo quanto segue:
  - a) la relativa domanda, a firma del legale rappresentante del Fornitore ovvero di procuratore a ciò legittimato, da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti a cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

- b) il contratto di subappalto che, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del presente appalto, altresì, deve:
- indicare puntualmente il proprio ambito operativo sia in termini prestazionali che economici, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice;
  - dare evidenza che il Fornitore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice;
  - dare evidenza che per le prestazioni affidate in subappalto vengono praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice; a tal fine il Fornitore deve fornire anche idonea documentazione che consenta alla Committente di verificare il rispetto di tale obbligo, restando la Committente libera di chiedere gli eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili al fine di cui sopra, interrompendo i termini di legge previsti per il completamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- c) una dichiarazione del Fornitore **[IN CASO DI RTI TANTO DALLA MANDATARIA QUANTO DALLE MANDANTI]** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice;
- d) la documentazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti tecnici, economici e finanziari occorrenti per l'esecuzione delle forniture e/o i lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice;
- e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- f) visura camerale aggiornata dell'impresa subappaltatrice ovvero dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di detta impresa attestante le generalità dei

soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), ai fini delle verifiche antimafia;

g) dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.

7. Il Fornitore ha l'obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di cui al precedente comma lett. d) ed e), ai sensi dell'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice.
8. È fatto divieto di eseguire in subappalto le prestazioni già oggetto di autorizzazione di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice.
9. Resta espressamente inteso che, in assenza di esplicita richiesta del Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte della Committente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
10. Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di subappalto qualora il Fornitore abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di redazione della stessa.
11. La Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore e/o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando:
  - a) il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa; a tal fine il Fornitore in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto deve specificare se il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento del Fornitore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. a) il Fornitore deve presentare al Direttore dell'esecuzione una proposta di pagamento che sia coerente con le risultanze contabili e debitamente sottoscritta per condivisione anche dal medesimo subappaltatore.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente Contratto e del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo al Fornitore ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, rispetto ai lavoratori dipendenti di quest'ultimo, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice.
15. È altresì obbligo del Fornitore e, per suo tramite, dei subappaltatori, trasmettere alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se del caso, assicurativi e antiinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 9, 3° periodo, del Codice.
16. È altresì obbligo del Fornitore trasmettere alla Committente la copia della documentazione prodotta dal subappaltatore relativamente all'assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi inerenti il proprio personale impiegato nei lavori di che trattasi.
17. Il Fornitore ha l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da questi ultimi compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal medesimo Fornitore, ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice. **[IN CASO DI RTI TALE OBBLIGO INCOMBE SUL MANDATARIO].**
18. Il Referente di commessa designato dal Fornitore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, i sensi dell'art. 105, comma 17, ultimo periodo, del Codice
19. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, sarà fatta applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice: in caso di formale contestazione, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni stesse alla direzione provinciale competente per i necessari accertamenti, ai sensi dell'art. 105, comma 11, del Codice.

20. Il Fornitore è comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dell'esatto adempimento delle prestazioni del presente contratto, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni al subappalto rilasciate in conformità dei precedenti commi, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.
21. Il Fornitore deve sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica da parte della Committente abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, ai sensi dell'art. 105, comma 12, del Codice medesimo.

#### **Art. 10**

##### **Sub-contratti**

1. Il Fornitore dovrà comunicare alla Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto; il Fornitore ha altresì l'obbligo di comunicare alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
2. Nel caso di subcontratti relativi a noli a caldo o a forniture in opera la Committente rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione che dovrà essere prodotta a cura del Fornitore ai fini di cui sopra è la seguente:
  - a) nome del subcontraente, importo del Contratto, oggetto del nolo a caldo o della fornitura in opera;
  - b) idonei elementi atti a valutare il rapporto tra il valore della fornitura o del macchinario e il valore della mano d'opera impiegata;
  - c) certificato d'iscrizione del subcontraente al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in corso di validità;
  - d) copia del sub-contratto, così come prescritto dal precedente art. 9, comma 5.
3. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare i nominativi di tutto il personale presente in cantiere, fornendo a richiesta i relativi libretti di lavoro, nonché l'elenco dei mezzi presenti in cantiere fornendo, a richiesta, la documentazione attestante la proprietà o disponibilità dei mezzi medesimi.

## **Art. 11**

### **Sviluppo della commessa e controllo – Varianti – Sospensioni - Sinistri**

1. La commessa dovrà essere sviluppata secondo il Piano della Qualità (PdQ) di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2015 che il Fornitore dovrà consegnare alla Committente entro e non oltre 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
2. Durante tutto lo sviluppo della commessa la Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.
3. A tale personale sarà garantita l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.
4. Anche rappresentanti della Regione Puglia avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dello stato dell'esecuzione della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.
5. Al fine di consentire alla Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il Fornitore produrrà un *report* mensile che descriva:
  - a) l'avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, eventuali stati di avanzamento maturati nel periodo di riferimento ed eventi previsti);
  - b) l'aggiornamento del programma a finire evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto in gara.
6. Per la disciplina di modifiche, variazioni e varianti contrattuali nonché di sospensioni e gestione dei sinistri è fatto rinvio a quanto statuito rispettivamente dagli artt. 22, 23 e 24 D.M. 49/2018.

## **Art. 12**

### **Garanzia definitiva - Polizza CAR**

1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 24 del disciplinare di gara ha prestato la garanzia definitiva nella misura del ..... % (..... per cento) dell'importo contrattuale, pari, quindi, a € ..... (Euro .....), mediante ..... n. .... rilasciata da ....., datata ....., ai sensi dell'art. 103 del Codice.

2. La suddetta garanzia fideiussoria sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
3. La cauzione di cui al precedente 1° comma, in particolare, è stata prestata dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; in caso di escussione integrale o parziale di detta cauzione, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare quest'ultima, in mancanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 comma 1 del Codice.
4. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà successivamente al collaudo di cui al successivo art. 15.
5. Ai fini della esecuzione dei lavori di installazione delle apparecchiature e relativi impianti oggetto di appalto il Fornitore ha prodotto polizza CAR per eventuali danni alle opere preesistenti, per un massimale di € 500.000,00 e recante una sezione RCT, per un massimale di € 2.000.000,00 che comprende tra i terzi anche i componenti della Direzione dell'esecuzione e il personale della Committente.

### **Art. 13**

#### **Direttore dell'esecuzione. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**

1. La Committente, ai fini della gestione del presente contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione: di tale nomina sarà data comunicazione scritta al Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del presente atto. La Committente potrà altresì nominare uno o più direttori operativi, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.M. 49/2018.
2. Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del D.M. 49/2018:
  - provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del presente contratto;
  - provvede alla tenuta della contabilità delle operazioni contrattuali, mediante registro di contabilità ed emissione di stati di avanzamento, certificati di pagamento, verbale di ultimazione, conto finale e quanto altro ancora più dettagliatamente indicato nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati;

- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo a tal fine tutte le attività ed esercitando i poteri più dettagliatamente descritti nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati.
- 3. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, il Direttore dell'esecuzione farà applicazione di quanto previsto dagli artt. 16 e segg. D.M. 49/2018.
- 4. Ogni comunicazione da parte del Fornitore, relativa al presente contratto, dovrà essere effettuata al Direttore dell'esecuzione al seguente indirizzo pec: .....
- 5. La Committente potrà altresì nominare uno o più direttori operativi, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.M. 49/2018.
- 6. La Committente, limitatamente ai lavori di installazione delle apparecchiature e relativi impianti oggetto di appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ha nominato quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. ....

#### **Art. 14**

##### **Procuratore speciale[EVENTUALE] – Referente del Fornitore - Domicilio**

1. [EVENTUALE] Il Fornitore ai fini del presente contratto, con scrittura privata del ....., rep. ....., autenticata per Notaio ....., depositata presso la Committente e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, ha nominato quale proprio Procuratore con le facoltà ivi elencate il Sig. ....
2. Il Fornitore ai fini del presente atto nomina quale proprio Referente il Sig. .... Le comunicazioni a tale Referente dovranno intendersi fatte al Fornitore, ad ogni effetto di legge e di contratto (pec/ mail .....
3. Il Fornitore ai fini del presente atto dichiara di eleggere domicilio, come effettivamente elegge, in ..... Via ....., PEC ....., presso cui saranno indirizzate le comunicazioni della Committente e del Direttore dell'esecuzione. Eventuali cambiamenti di detto domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente alla Committente, la quale resta sollevata da ogni conseguenza in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore.

#### **Art. 15**

## **Collaudo**

1. La Committente nominerà apposito organo di collaudo, di cui sarà fatta comunicazione scritta al Fornitore, ai fini del collaudo delle attrezzature e degli impianti oggetto di fornitura e posa in opera ai sensi del presente contratto.
2. Il suddetto organo di collaudo potrà effettuare le proprie attività di verifica anche durante la esecuzione del contratto e il Fornitore dovrà prestare la propria collaborazione a tal fine.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attestata dal Direttore dell'esecuzione con il verbale di cui al precedente art. 8, comma 11, l'organo di collaudo dovrà iniziare le operazioni di collaudo.
4. Il Fornitore ha l'obbligo di intervenire durante le operazioni di collaudo, prestando la propria collaborazione nei riguardi dell'organo di collaudo e del Direttore dell'esecuzione.
5. In caso di esito negativo delle prove e verifiche funzionali eseguite durante le operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi il Fornitore ha l'obbligo di adoperarsi per gli interventi necessari al superamento delle stesse.
6. L'organo di collaudo procederà a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e relativi allegati nonché delle norme vigenti in materia. L'organo di collaudo altresì accerterà che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
7. In caso di esito positivo, l'organo di collaudo emetterà apposito certificato di collaudo, che trasmetterà alla Committente per la relativa approvazione, che dovrà essere effettuata entro i successivi 90 (novanta) giorni.
8. Il Fornitore sarà liberato da ogni obbligazione contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18, solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo: dopo tale approvazione sarà altresì svincolata la garanzia definitiva di cui al precedente art. 12.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al capitolato speciale d'appalto in materia di prove di fabbrica.

## **Art. 16**

### **Formazione del personale**

1. Il Fornitore deve organizzare e porre in essere la formazione del personale della Committente impiegato sia nella condotta che nella manutenzione delle attrezzature e relativi impianti oggetto del presente contratto.
2. Il Fornitore per le finalità di cui al presente comma dovrà trasmettere alla Committente 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 8 comma 2 il piano relativo alla suddetta formazione.
3. La formazione dovrà essere materialmente effettuata secondo il calendario che sarà definito con la Committente successivamente alla trasmissione del suddetto piano.

## **Art. 17**

### **Tools e sistemi diagnostici**

1. Il Fornitore deve fornire alla Committente, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, i *tools* necessari per la manutenzione nonché idonei sistemi diagnostici delle apparecchiature e degli impianti oggetto di appalto.

## **Art. 18**

### **Garanzia per vizi materiali**

1. Tutte le attrezzature e relativi impianti oggetto del presente contratto sono coperte da garanzia per 24 (ventiquattro) mesi a far tempo dalla data del certificato di collaudo.
2. Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente delle singole attrezzature e relativi impianti e il Fornitore a tale titolo risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.
3. Per effetto della garanzia di cui al presente articolo, per tutto il periodo di cui al precedente 1° comma, il Fornitore deve:
  - intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati dalla Committente;
  - attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i componenti le cause prime dei difetti segnalati/rilevati.

4. La Committente durante il periodo di garanzia ha l'onere di denunciare eventuali vizi o difetti a mezzo pec all'indirizzo ..... entro 15 (quindici) giorni dalla relativa scoperta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 cod. civ.
5. È fatto comunque salvo il risarcimento dei danni, di qualunque specie, provocati da vizi o difetti delle attrezzature e relativi impianti arrecati alla Committente.

#### **Art. 19**

##### **Divieto di cessione del contratto – Cessione crediti**

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice solo previa autorizzazione scritta della Committente. L'autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al precedente comma è rimessa alla piena discrezionalità della Committente.
3. In caso di autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al presente articolo dovranno essere osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i.
4. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

#### **Art. 20**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore fosse inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
  - a) mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte delle prestazioni appaltate entro il termine previsto in contratto e/o nel cronoprogramma e siano maturate penali in misura superiore al 10% dell'importo del presente contratto;
  - b) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, dei lavori oggetto del presente contratto;

- c) grave inosservanza da parte del Fornitore dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
  - d) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. È altresì facoltà della Committente risolvere il presente contratto qualora venga revocato dalle autorità competenti il finanziamento inerente l'opera oggetto del presente appalto per fatto imputabile al Fornitore.
3. In ogni caso di risoluzione del contratto la Committente ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 6.

**Art. 21**

**Foro competente**

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

**Art. 22**

**Oneri fiscali e di stipulazione**

1. Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Il presente contratto, che consta di n. .... (.....) pagine, è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Bari, .....

IL FORNITORE

Ferrotramviaria S.p.A.

.....

....

Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente Contratto:

Art. 8 (Termini – Penali – Risoluzione del contratto); Art. 18 (Garanzia per vizi materiali); Art. 19 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti); Art. 20 (Risoluzione del contratto); Art. 21: Foro Competente.

Bari, .....

IL FORNITORE